

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 16302 / 85.11.2016 del 02.08.2016 Pos. n. 10

Assessorato regionale delle Attività produttive
Dipartimento regionale delle Attività produttive
Area 2 – Servizi generali
Palermo
(Rif. nota 23/06/2016 n. 13652)

Oggetto: Riconoscimento incrementi contrattuali – Personale RESAIS.

1 . Con la nota in riferimento si rappresenta che l'art. 119 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, affida alla RESAIS S.p.a. la gestione del personale degli enti economici regionali in liquidazione, a carico del fondo di cui all'art. 13, lett. a) della l.r. 6 giugno 1975, n. 42.

Pervengono dalla stessa Società richieste di riconoscimento degli incrementi contrattuali, ex art. 7¹ della l.r. n. 27/84 previsti nei confronti dei lavoratori RESAIS e art. 6² della l.r. n. 42/1975

1 Art.7 l.r. n. 27/84

Trattamento per la risoluzione anticipata.

Il trattamento previsto per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dagli articoli 5 e 6 viene adeguato in misura corrispondente all'80 per cento dei miglioramenti derivanti dal contratto collettivo di lavoro del settore minero-metallurgico con esclusione di quanto potrà scaturire da contrattazioni aziendali.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento predetto è esteso, limitatamente al periodo residuo del trattamento di prepensionamento, ai beneficiari del trattamento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di cui agli articoli 6 e 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche.

2 Art. 6 l.r. n. 42/75

Salvo quanto previsto al successivo art. 9, per gli impiegati e gli operai della SOCHIMISI, ivi compresi quelli provenienti dalla miniera Realmonte e dalla spa Elitaliana, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 50 anno di età, si provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro; progressivamente si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per gli impiegati e gli operai al raggiungimento del 50 anno di età fino al 31 dicembre 1978 (15).

Ai predetti dipendenti è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché gli assegni familiari nella misura in cui competono in base alla normativa vigente, con la esclusione dei compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, delle indennità di vestiario e di trasporto, nonché di ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi.

L'indennità è corrisposta per quattordici mensilità, delle quali la tredicesima è erogata nel mese di dicembre e la quattordicesima nel mese di giugno.

Saranno altresì a carico della Regione gli oneri per l'assistenza sanitaria per la contribuzione volontaria da parte degli interessati a fini pensionistici, nella misura massima consentita. La predetta indennità sarà rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell'indennità stessa come sopra calcolata ovvero a meccanismi di adeguamento salariale al costo della vita che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti.

Il trattamento di cui al precedente comma cessa in caso di reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo.

Il trattamento di cui al precedente comma è sospeso nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato altra occupazione e per il periodo in cui risultano occupati.

[Il predetto trattamento cessa definitivamente quando la nuova occupazione si protrae per oltre tre mesi].

Il lavoratore che trasferisce la propria residenza fuori dalla sede abituale è tenuto a fornire mensilmente all'ente pagatore idonea documentazione atta a dimostrare il proprio stato di disoccupazione.

Gli impiegati ed operai che beneficiano delle provvidenze previste dalla presente legge hanno l'obbligo di iscriversi in speciali elenchi istituiti presso i competenti uffici provinciali del lavoro.

secondo cui per coloro che *“abbiano compiuto il 50° anno di età, l’ente procede alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo allo stesso, e fino al raggiungimento dell’età pensionabile, un’indennità mensile pari all’80% della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro”*.

In base all’art. 7 della l.r. 9 maggio 1984, n. 27 il trattamento previsto per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro viene adeguato in misura corrispondente all’80% dei miglioramenti derivanti dal contratto collettivo di lavoro del settore minerario-metallurgico, con esclusione di quanto potrà derivare da contrattazioni aziendali.

Si evidenzia, inoltre, che:

1) la RESAIS *“ha interrotto il meccanismo di riconoscimento dei rinnovi contrattuali”* per il personale predetto con l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha *“ancorato l’adeguamento ISTAT dei trattamenti economici dei dipendenti a quelli spettanti nel 2010 e disposto il blocco dei rinnovi contrattuali nel periodo 2011/2015”*.

2) con sentenza n. 178 del 23 giugno 2015, depositata il 23 luglio 2015 la Corte costituzionale *“ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da tutta una serie di disposizioni introdotte a partire dalla c.d. “Manovra correttiva 2011” (D.L. n. 98/2011) specificate dal D.P.R. n. 122/2013 e prorogate dalle leggi di stabilità per il 2014 e 2015”*.

In relazione a tale sentenza, la RESAIS *“nei confronti della quale alcuni ex dipendenti ITALKALI, beneficiari dei provvedimenti di cui alla l.r. n. 8/95, avanzano richiesta di riconoscimento degli incrementi contrattuali chiede il formale consenso a codesto Dipartimento alla liquidazione delle somme richieste, con l’indicazione anche della data di decorrenza del riconoscimento”*.

In considerazione che tale riconoscimento, qualora concesso, comporterebbe anche un aggravio della spesa regionale, si chiede, quindi, l’avviso di questo Ufficio *“per chiarire se la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 sia applicabile alla fattispecie rappresentata, sia cioè dovuto da parte della Amministrazione richiedente il riconoscimento degli emolumenti richiesto dal personale in parola”*.

Per coloro che possano far valere i requisiti previsti dall’art. 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, l’età pensionabile di cui al secondo comma del presente articolo si intende anticipata di 5 anni.

La determinazione dell’indennità di prepensionamento di cui al presente articolo interviene con riferimento alla retribuzione globale di fatto percepita in uno dei mesi precedenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro secondo richiesta dell’interessato.

(15) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio 1987, n. 180, nella parte in cui non contempla anche i dirigenti in eccedenza per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 ultimo comma stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui al presente articolo.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del richiedente.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione tra Dipartimenti, vengono rappresentate, tuttavia, le seguenti considerazioni generali, utili all'assunzione di decisioni di esclusiva competenza.

3 . La Corte costituzionale con la sentenza 23 luglio 2015, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del “*regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)*”.

La Corte ha riconosciuto in tali misure di blocco un carattere strutturale e non temporaneo, così prolungato nel tempo da rendere evidente “*la violazione della libertà sindacale*” in riferimento all'art. 39, primo comma, Costituzione.

La Corte ha concluso affermando che “*rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato*”.

Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata”.

Va evidenziato che la sentenza della Consulta ha sancito l'illegittimità costituzionale sopravvenuta solo di un gruppo di norme, mentre altre questioni sono state dichiarate inammissibili.

Il contesto in cui opera la decisione della Corte è quello del lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, e si riferisce al blocco del rinnovo della contrattazione del comparto pubblico.

La fattispecie sottoposta all'esame con la richiesta in riferimento riguarda invece aspetti e situazioni diverse da quella affrontate dalla sentenza della Consulta.


Si è qui in presenza di lavoratori provenienti dal settore privato, ai quali con norme speciali regionali è stata consentita la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, ed il riconoscimento di un'indennità mensile che viene adeguata in misura corrispondente all'80 per cento dei miglioramenti derivanti dal contratto collettivo di lavoro del settore minero-metallurgico, con esclusione di quanto potrà scaturire da contrattazioni aziendali.


In altri termini, le disposizioni regionali sopra riportate non si riferiscono a lavoratori dipendenti ed in servizio nella pubblica amministrazione, e non riguardano l'applicazione di un contratto collettivo del settore pubblico, bensì di quello privato.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. G. Amico)


 **AVVOCATO GENERALE**
G. Romeo Palma
